

COME VA CONSIDERATO IL VINCOLO DELL'ALTEZZA DELLE MANIGLIE NELLE PORTE FINESTRE AI FINI DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE?

Capire quale deve essere l'altezza delle maniglie delle Porte Finestre, consultando il DM236/89, è piuttosto complesso e richiede l'analisi contemporanea di vari articoli.

Vediamo dunque le due posizioni più rappresentative del mercato.

PRIMA INTERPRETAZIONE: le porte finestre vanno assimilate alle regole delle finestre e quindi l'altezza della maniglia va considerata all'art. 8.1.3

All'art. 4.1.3 - relativamente ai criteri di progettazione per l'accessibilità - vengono considerati gli infissi esterni. In tale definizione **le porte** (si intendono le porte d'ingresso che sono infissi esterni n.d.r) **le finestre e le porte finestre** vengono considerate insieme e per i dettagli si rimanda al art. 8.1.3

Andando al punto 8.1.3 e verificando i requisiti degli infissi esterni si trovano solo:

- altezza delle maniglie compresa tra 100 e 130 cm
- spigolo vivo opportunamente sagomato
- pressione di apertura delle ante inferiore a 8 kg

A cui si aggiunge la prescrizione che troviamo nel Art.4 - Comma 4.1.8 Balconi e terrazze "E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote"

ATTENZIONE: non c'è però riferimento alcuno alla larghezza della luce netta: questo fatto da solo ci dovrebbe portare a fare dei ragionamenti ulteriori.

Infatti, art. 8 comma 8.0.1 MODALITÀ DI MISURA viene riportato un parametro obbligatorio:

"LUCE NETTA PORTA O PORTA-FINESTRA

Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio)"

Quindi il DM 236/89 in questo punto ci fa capire che la porta finestra viene equiparata ad una porta e deve avere, come è logico pensare una luce netta di passaggio.

Il passo successivo è breve: se la porta e la porta finestra devono avere la stessa luce netta è logico pensare che, per analogia, devono avere anche la stessa altezza limite della maniglia.

Quindi riteniamo che considerare l'altezza minima della maniglia di una porta finestra come se fosse una finestra è una interpretazione errata.

Nel caso poi questa interpretazione fosse corretta, chi intende applicarla non potrebbe mai fruire della detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche applicata alla sostituzione di porte finestre.

Bisogna infatti ricordare che per fruire di questa detrazione è necessario che il serramento che si sostituisce presenti le barriere architettoniche previste del DM 236/89.

Ma le vecchie porte finestre non hanno alcuno dei limiti prescritti e precisamente:

- altezza delle maniglie compresa tra 100 e 130 cm
- spigolo vivo opportunamente sagomato
- pressione di apertura delle ante inferiore a 8 kg

Se ci pensate, nelle vecchie porte finestre non c'era traversa inferiore, l'altezza della maniglia è tra 104 e 105cm e si aprono con un alito di vento!

Quindi volendo attenersi a questa interpretazione nessuna porta finestra potrà utilizzare il bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

SECONDA INTERPRETAZIONE: le porte finestre vengono omologate alle porte

Oltre all'esplicito riferimento del art. 8 comma 8.0.1 come sopra riportato, che omologa le porte finestre alle porte per quanto riguarda la luce netta, c'è una ulteriore evidenza che le portefinestre, anche se infissi esterni, vanno comunque considerate porte.

Ci riferiamo alle porte d'ingresso, che sono certamente infissi esterni, ma nel DM 236/89, nell'ambito dei requisiti tecnici che devono rispettare, *non vengono menzionate all'art.8. 1.3 - infissi esterni*, ma all'art. 8.1.1 – alla voce **Porte** dove si riporta:

“La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm”

Dunque, nonostante le porte d'ingresso siano certamente infissi esterni, vengono precisamente inserite nel capitolo riguardante le porte **ed analogo ragionamento deve valere per le porte finestre**.

Inoltre, per capire come è stato recepito il DM236/89 dalle regioni anche in relazione alla altezza della maniglia delle porte finestre è interessante andare a leggere la Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 della Lombardia, la quale nell'allegato riporta quanto segue:

“5.6 Infissi: Porte - Finestre – Parapetti

Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina - tenendo conto a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina sono cm. 75 di larghezza e cm. 110 di lunghezza -; devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.

Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati: - sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di m. 0.90 nelle porte e di m. 1.20 nelle finestre, che facilitino la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedito capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è da preferire l'uso di maniglie a leva; - modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina”

In questo recepimento, dunque, l'altezza delle maniglie per tutte le porte comprese le portefinestre, viene collocata a 90 cm dal piano di calpestio e solo per le finestre a m.1,20.

La conferma più evidente viene però dagli uffici Tecnici Comunali che sono preposti alla interpretazione ed al controllo che hanno confermato questa interpretazione.

Infine, con un minimo di logica e buon senso si può immaginare una stanza dove ci sia contemporaneamente una porta ed una porta finestra magari affiancate.

Per il disabile in carrozzina, avere la maniglia più bassa sarebbe molto più comodo e quindi non si capisce perché sulle porte finestre dovremmo metterla ad una altezza superiore a quella delle porte interne.

Questo è giustificato solo nelle finestre perché il davanzale che solitamente è posto a 100 cm dal pavimento impedisce il posizionamento della maniglia ad una quota inferiore.

Tuttavia, nel nostro mercato, molti produttori, consci del fatto che abbassare la altezza della maniglia nelle porte finestre gli avrebbe dato dei problemi, hanno preferito forzare una interpretazione che non sembra corretta in alcun modo.

QUINDI, ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI SOPRA SPECIFICATI, SECONDO LA NOSTRA INTERPRETAZIONE LE PORTE FINESTRE NON VANNO OMOLOGATE ALLE FINESTRE MA ALLE PORTE, E QUINDI DEVONO RISPETTARE, PER QUANTO RIGUARDA I LIMITI PRESCRITTIVI DELLA ALTEZZA MANIGLIA QUANTO RIPORTATO NELL'ART. 8.1.1 – PORTE.